

N. 04584/2009 REG.SEN.
N. 01031/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2007, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Checola Matteo, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Santamaria, con domicilio
eletto presso Bruno Santamaria in Milano, Galleria del Corso, 2;

contro

Comune di Brugherio, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Barbini, Maria
Giovanna Cleva, con domicilio eletto presso Giorgio Barbini in Milano, via
Guglielmo Rontgen, 18;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

nel ricorso principale, con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi,
del provvedimento prot. n. 7152 del 19.2.2007, notificato in data 2.3.2007, con cui
l'arch. Roberto Lauber Funzionario Delegato dal Dirigente del Settore Sviluppo
del Territorio ha respinto l'istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi

della L. 326/2003, presentata in data 30.3.2004 dal ricorrente per la costruzione di deposito materiali e macchinari edili e per la realizzazione di servizio igienico, afferenti alla pratica edilizia n. 4C/2004;

nel ricorso per motivi aggiunti depositato il 22.7.2009,

a. dell'ordinanza n. 64 prot. gen. n. 18465 del 22.5.2009, successivamente notificata, a firma del Dirigente del Territorio Carlo Maria Nizzola, recante "ingiunzione di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi a Brugherio in Via San Maurizio al Lambro a carico dei Sig.ri Matteo Checola e Maria Di Chirico (fg. 24, mapp. 161)", che è stata emessa ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/2001, all'esito di un procedimento sanzionatorio intrapreso per accertare ed eventualmente reprimere altra fattispecie abusiva, e segnatamente quella della lottizzazione ex art. 30 comma 8 DPR 380/2001, ed in pendenza del giudizio relativo alla valutazione di legittimità del condono precedentemente negato per le medesime opere;

b. con tutti gli atti ad essa preordinati, consequenziali e connessi, ed in particolare del verbale prot. n. 7480 del 4.3.2009, di cui al sopralluogo del 27.2.2009, effettuato dal Tecnico del Comune e dalla Polizia Municipale, nel corso del quale sarebbe stata accertata la presenza di opere abusive sull'area del ricorrente..

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brugherio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/08/2009 il dott. Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Visto l'art. 21, decimo comma, e l'art. 26, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come rispettivamente modificati dall'art. 3 e dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza sui motivi aggiunti, attesa la completezza del contraddittorio e la superfluità di ulteriore istruttoria; considerato in fatto e diritto quanto segue:

Il ricorrente ha impugnato con ricorso principale il rigetto della domanda di permesso di costruire in sanatoria, e con motivi aggiunti l'ordine di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, chiedendone la sospensione degli effetti, per i seguenti motivi:

- 1) violazione degli artt. 7, 8 e 10 L. 241/90; art 31 DPR 380/2001, poiché il Comune avrebbe dato avvio al procedimento di lottizzazione abusiva, ma ha poi adottato un ordine di demolizione, ex art 31 T.U. ;
- 2) eccesso di potere per insufficiente istruttoria;
- 3) difetto di motivazione.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

Alla camera di consiglio del 26 Agosto la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 21, decimo comma, e l'art. 26, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come rispettivamente modificati dall'art. 3 e dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.

I motivi aggiunti si presentano manifestamente infondati.

L'ordine di demolizione è stato pronunciato a seguito di un diniego di sanatoria, trattandosi di opere realizzate su un'area inedificabile.

Quanto al primo motivo, va rilevato che se è innegabile che l'avvio della comunicazione del procedimento qualificava l'intervento come lottizzazione abusiva, è indubbio che lo stesso conteneva la contestazione circa la natura abusiva delle opere.

A prescindere dalla necessità o meno della suddetta comunicazione nel caso di procedimenti sanzionatori, tuttavia lo scopo della norma di garanzia partecipativa è stato rispettato nel caso di specie, perché l'interessato ha potuto comunque prospettare la propria difesa all'Amministrazione, la quale, in parziale accoglimento a dette osservazioni, ha qualificato l'intervento abusivo in modo meno grave.

Il primo motivo va quindi rigettato.

Le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione sono inconferenti: il provvedimento è infatti stato adottato a fronte della accertata abusività e insanabilità delle opere, che costituiscono indiscutibilmente una nuova costruzione, in zona agricola, inclusa nel perimetro del PAI e del PLIS, nonché in fascia di rispetto cimiteriale.

Con l'indicazione di tali circostanze l'onere di cui all'art 3 L. 241/90 è stato assolto, dal momento che nell'ordine di demolizione di opere abusive, quale provvedimento vincolato, l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera è motivazione esaustiva.

Per tali ragioni, i motivi aggiunti vanno respinti.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente, a favore dell'Amministrazione di Brugherio, quantificate in € 1.000 (mille/00) oltre oneri di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in sezione feriale, definitivamente pronunciando sui motivi aggiunti, li respinge.

Condanna parte ricorrente a liquidare a favore dell'Amministrazione di Brugherio, la somma di € 1.000 (mille/00) oltre oneri di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26/08/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Piermaria Piacentini, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/08/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO